

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

01 luglio 2015 ore 06:00

In arrivo il nuovo interpello

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Luigi Borzoni - Loconte e Partners**

Cinque tipi di interpello, certezza dei termini di risposta dell'Amministrazione finanziaria, attuazione della regola del silenzio-assenso. È quanto prevede il decreto, attuativo della delega fiscale, esaminato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, che contiene la revisione della disciplina dell'interpello. In particolare, il decreto riformula l'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente individuando cinque categorie di interpello: ordinario (che ha ad oggetto la norma), qualificatorio (volto alla qualificazione di fattispecie incerte), probatorio (sull'idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente), anti-abuso e disapplicativo (sulla disapplicazione di norme antielusive).

In attuazione della legge n. 23 del 2014, la bozza del decreto delegato recante la nuova formulazione dell'istituto dell'**interpello** ha ottenuto l'ok preliminare del Consiglio dei Ministri del 26 giugno scorso, unitamente ad altri quattro decreti che vanno a completare il pacchetto delle riforme fiscali all'esame del Governo.

Grazie al "nuovo interpello" non ci sarà più incertezza sui tempi di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria e circa l'applicazione dei pareri che da questa vengono forniti. Il decreto, nella sua bozza preliminare, riformula l'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente rubricandolo "Diritto di interpello" e individuandone **cinque categorie**:

- l'interpello **ordinario**;
- l'interpello **qualificatorio**;
- l'interpello **probatorio**;
- l'interpello **anti abuso**;
- l'interpello **disapplicativo**.

Interpello ordinario

Con riferimento all'interpello **ordinario** (art. 11, comma I, lettera a, dello Statuto), la norma non contempla novità legislative. Trattandosi di un interpello generale, è usufruibile dal contribuente che può richiedere all'Amministrazione un parere nell'ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle norme tributarie in riferimento alle loro applicazione a casi concreti e personali.

Interpello qualificatorio

Di **nuova introduzione** è, invece, l'interpello **qualificatorio** (art. 11, comma 1, lettera b, dello Statuto) che, a differenza di quello ordinario in cui l'oggetto è la norma, è volto alla **qualificazione di fattispecie incerte**.

Difatti, tale tipologia di interpello potrà essere usato dal contribuente per qualificare la corretta fattispecie nell'ipotesi di obiettive condizioni di incertezza di disposizioni tributarie per la medesima fattispecie.

Come per l'interpello ordinario, anche quello qualificatorio non potrà avere ad oggetto alcun accertamento di tipo tecnico.

Interpello probatorio

L'interpello **probatorio** permetterà al contribuente di ottenere dall'Amministrazione "parere sulla

sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale".

Sono comprese in questa categoria:

- le istanze di interpello in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti all'estero o localizzate in Paesi black list;
- le istanze di interpello delle Controlled foreign companies (CFC);
- le istanze presentate dagli enti creditizi che scelgano di non applicare il regime proprio delle partecipazioni a quelle acquisite degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia;
- le istanze di interpello per la continuazione del consolidato;
- le istanze di interpello per l'accesso al consolidato mondiale;
- le istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per non essere considerate operative; le istanze previste ai fini del riconoscimento ACE in presenza di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici.

Interpello anti-abuso

Con l'interpello **anti abusivo** il contribuente potrà richiedere all'Amministrazione se le operazioni che intenda realizzare siano riconducibili alla fattispecie dell'abuso del diritto o avanzare richiesta di pareri in ipotesi di interposizioni.

Interpello disapplicativo

L'interpello **disapplicativo** (come attualmente previsto dall'art. 37-*bis*, comma, D.P.R. n. 600/1973) permetterà di richiedere all'Amministrazione un parere circa la disapplicazione di norme antielusive.

Tempi di risposta dell'Amministrazione

I **nuovi termini di risposta** alle istanze di interpello (disciplinati dall'art. 11, comma 3, dello Statuto) saranno i seguenti:

- **90 giorni** (attualmente sono 120) per gli interpelli **ordinari**;
- **90 giorni** per gli interpelli **qualificatori**;
- **120 giorni** per tutte le **altre tipologie** di interpello.

La **risposta** fornita, che deve essere scritta e motivata, vincolerà l'Amministrazione **solo** con riferimento al **contribuente richiedente** e all'**oggetto dell'istanza**. Tale vincolo, con l'attuale schema di decreto attuativo, viene esteso all'Amministrazione in ogni suo organo inclusi quelli ausiliari.

Il **silenzio-assenso** viene esteso a tutte le tipologie di interpello e l'efficacia della risposta varrà anche per i comportamenti successivi se riconducibili all'oggetto di interpello.

Data la portata innovativa del decreto, non resta che attendere i lavori Parlamentari per verificare se l'attuale formulazione della bozza susciterà osservazioni da parte delle Commissioni di Camera e Senato prima della sua approvazione definitiva.

Copyright © - Riproduzione riservata